



## SCHEMA DI CONVENZIONE

### **CORTE D'APPELLO DI NAPOLI RICORSO R.G. 1748/2017 – OMISSIS- IN PROPRIO E NELLE RISPETTIVE QUALITÀ DI EREDI E CONGIUNTI DEL SIG. –OMISSIS- CONTRO L'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE (GIÀ AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI) – CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE**

L'anno 2020 il giorno \_\_\_ del mese di Febbraio, presso la sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale sita in Napoli piazzale Pisacane - Porto di Napoli- CAP 80133

#### **TRA**

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (C.F.95255720633) in persona del Legale rappresentante p.t. Prof. Dr. Pietro Spirito, nato a Maddaloni (CE) il 20.4.1962 (C.F. SPRPTR62D20E791I) di seguito denominata AdSP-MTC;

#### **E**

Il dott. Diego Gerbasio nato a Napoli il 21/11/1970 ed ivi residente alla Via Francesco Petrarca, 40 – C.F.: \_\_\_\_\_medico-chirurgo specialista in Anatomia Patologica ed ivi domiciliato per il presente atto (“Professionista”)

#### **PREMESSO CHE**

- 1) Con Ricorso innanzi al Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro e Previdenza R.G. 16410/2013 i Sigg.ri –omissis- in proprio e nelle rispettive qualità di eredi e congiunti del Sig. –omissis-, operaio della CULP “Compagnia Unica Lavoratori Portuali” presso il Porto di Napoli, chiedevano il risarcimento dei danni per il decesso del Sig. –omissis- per patologia professionale causata dall'esposizione a fibre di amianto, che avrebbero provocato l'insorgere di un mesotelioma pleurico-maligno, che lo avrebbe portato al decesso in data 15/09/2008;
- 2) Con Sentenza n. 9260/2016 pubblicata in data 14/12/2016, il Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro e Previdenza rigettava il Ricorso, compensando le spese di lite e ponendo le spese di CTU a carico delle parti in solido;
- 3) Con Ricorso in Appello R.G. 1748/2017 i medesimi eredi e congiunti del Sig. –omissis- chiedevano la riforma della Sentenza n. 9260/2016 del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro e Previdenza e, per l'effetto, di accertare il nesso di causalità tra le patologie asbesto-correlate e lo svolgimento di attività lavorativa in ambito portuale a diretto contatto con amianto, con condanna dell'Autorità di



Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) al risarcimento dei danni non patrimoniali e col favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio;

4) l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) si costituiva nel giudizio R.G. 1748/2017, opponendosi all'ammissione di una rinnovazione/supplemento di CTU. Nonostante l'opposizione dell'Ente, la Corte di Appello, con l'Ordinanza n. 4754 del 02/10/2019, notificata il 03/10/2019, richiedeva supplemento di CTU, per stabilire se esista nesso causale tra l'attività lavorativa svolta dal Sig. -omissis- e patologie e - in caso positivo - per fissare percentuale di invalidità del defunto, nominando CTU la Dott.ssa Annamaria Caputo e, a seguito di rinuncia della stessa, il Dott. Bruno Della Pietra ed autorizzando l'Ente alla nomina di un proprio CTP fino all'inizio delle operazioni peritali fissate in data 12/02/2020;

5) Ritenendo necessario procedere alla nomina per il CTP medico legale nell'interesse dell'Ente, si proponeva di confermare l'incarico al Dott. Diego Gerbasio, siccome CTP designato dal difensore del primo grado e, pertanto, già edotto delle tematiche oggetto del contenzioso;

### **TANTO PREMESSO**

#### **Tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:**

##### **Art. 1) Premessa.**

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione

##### **Art. 2) Affidamento dell'incarico.**

1. L'ADSP-MTC, come sopra rappresentata, affida, in virtù di delibera presidenziale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ al dott. Diego Gerbasio, medico-chirurgo specialista in Anatomia Patologica, iscritto all'albo al numero 27490, che accetta ai patti ed alle condizioni contenute nei successivi articoli, l'incarico professionale per una consulenza tecnica di parte nella causa RG 1748/2017 innanzi alla Corte d'Appello di Napoli, per rendere consulenza e relazioni scritte e quanto dovesse occorrere a fini integrativi e chiarificatori delle stesse e corso di causa ordinaria e fino alla completa definizione della stessa.

Il Professionista dichiara di essere professionista convenzionato con l'ASL NA1, avente con questo un rapporto di lavoro autonomo di tipo convenzionato interno e, che, pertanto, allo stesso non si applica il Regolamento ALS NA1, approvato con delibera n. 1196 del 13/07/2015, bensì il ACN Specialistica ambulatoriale, che all'art. 25 non prevede inconfirmità per gli incarichi di CTP, mentre l'art. 2 comma III del citato regolamento ASL non prevede per tale incarico l'applicazione delle procedure di cui all'art. 53 d.lgs. 165/2001.



### Art. 3) Durata e modalità di espletamento.

1. Il Professionista si impegna a svolgere l'incarico di CTP, al fine di valutare tecnicamente, dedurre e, ove occorra, controdedurre alla CTU nell'interesse esclusivo dell'AdSP-MTC e di ogni suo buon diritto per il periodo che va dalla firma del presente atto fino al deposito di tutte le relazioni richieste dalla fase processuale istruttoria, con impegno a rendere in corso di causa ordinaria le precisazioni ed i chiarimenti, ovvero le integrazioni istruttorie che dovessero eventualmente rendersi necessarie a completamento degli elaborati resi nella fase istruttoria.
2. Quanto ai suoi contenuti e ambiti, l'incarico si intende riferito ai quesiti ed alle questioni poste in tutti gli atti di causa sia di parte attrice sia di parte convenuta, che il professionista si impegna a conoscere integralmente.
3. Il Consulente si impegna, altresì, a relazionare per iscritto e a tenere informato costantemente e tempestivamente l'Ente circa l'attività di volta in volta espletata e ogni circostanza rilevante relativa all'adempimento dell'incarico professionale. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il consulente assicura la propria presenza presso i luoghi stabiliti per le attività peritali, nella sede dell'Ente e presso le sedi giudiziarie per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale.
4. Il contratto, anche in assenza di specifiche comunicazioni, non si rinnova automaticamente, salvo formale accordo in tal senso. L'incarico cessa con la definizione dell'attività per cui è stato conferito. Per gli ulteriori ed eventuali conferimenti, l'Amministrazione si riserva di assumere specifici ed ulteriori provvedimenti di incarico.
5. Ai sensi dell'art. 1° dell'art. 3 del DL 138/2011 conv. in legge n. 148/2011 e dell'art. 5 c.1 L. 137/2012, il professionista ha provveduto a consegnare i seguenti documenti acquisiti al prot. n. 3155 del 04/02/2020: documento di identità n. CA28163FF e *curriculum vitae et studiorum* ;
6. Dichiaro, altresì, il seguente conto corrente dedicato: IBAN: \_\_\_\_\_, intestato a Diego Gerbasio, nato a Napoli il 21/11/1970 ed ivi residente e domiciliato alla -omissis- - C.F.: \_\_\_\_\_, medico-chirurgo specialista in Anatomia Patologica;

### Art. 4) Compenso.

1. Vista la Delibera presidenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, il compenso per la prestazione professionale viene determinato liberamente e consensualmente in **€ 2.300,00 omnia**;
2. Il professionista accetta senza riserve il prefato compenso ritenendolo congruo e soddisfacente delle attività connesse al primo grado di giudizio, rinunciando sin d'ora ad ulteriori



richieste economiche per lo stesso. Nulla verrà versato per qualunque tipo di attività suppletiva ad integrazione di quanto qui stabilito.

3. Il corrispettivo sarà liquidato al termine dell'attività svolta, previa ricezione di regolare fattura elettronica e dietro presentazione della relazione peritale corredata dai relativi documenti. Il professionista si impegna a non richiedere, nel periodo di un anno dalla trasmissione della fattura, il pagamento di interessi moratori da eventuale ritardato pagamento.
4. E' fatta salva la possibilità di corrispondere, eventuali somme a titolo di acconto, che, comunque, non dovranno superare il 35 % del totale del compenso sopra determinato.

#### **Art. 5) Revoca, risoluzione e recesso**

1. Con la sottoscrizione del presente atto il professionista dichiara di non avere in corso comunione di interessi, rapporti di affare o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il 4° grado con la controparte e che non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte, né di terzi né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità alla singola norma di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.
2. Il professionista dichiara di non avere controversie (giudiziali e/o stragiudiziali) in corso contro tra l'Autorità di Sistema del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli), anche a titolo personale, e di impegnarsi a mantenere inalterata tale situazione per tutto la durata dell'incarico conferito.
3. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Ente è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1453 e ss. del codice civile.
4. A tal fine il professionista nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Ente, entro e non oltre il termine di dieci giorni, l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente. In tali casi l'Ente ha la facoltà di revocare il mandato e recedere unilateralmente dal presente contratto in qualunque momento e senza preavviso alcuno senza che il professionista possa pretendere alcunché.
5. L'Ente ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al professionista nominato con provvedimento motivato, previa comunicazione scritta da trasmettere con PEC; in tali casi la retribuzione subirà una decurtazione proporzionata all'attività effettivamente svolta dal professionista, sempre avendo riguardo all'importo massimo stabilito. Il CTP può recedere dal contratto per giusta causa. Il diritto di recedere dal contratto deve essere esercitato in modo da non recare pregiudizio all'Ente, dando comunicazione per iscritto, a mezzo PEC, con un preavviso non inferiore a trenta giorni. In tale circostanza



la retribuzione subirà una decurtazione proporzionata all'attività effettivamente svolta dal professionista, sempre avendo riguardo all'importo massimo stabilito e comunque avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato per l'Ente.

6. Il professionista si impegna, per sé e per i suoi dipendenti e/o collaboratori, a mantenere la massima riservatezza sui dati e sulle informazioni relativi all'Ente (a titolo semplificativo e non esaustivo qualsiasi notizia attinente l'attività svolta dall'Ente, i suoi beni ed il suo personale), di cui verrà a conoscenza a qualsiasi titolo in relazione all'esecuzione dell'incarico.
7. Nei casi di grave inadempienza, manifesta negligenza, errori evidenti e ritardi, nonché nei casi di comportamenti in contrasto con le disposizioni stabilite dalla presente convenzione, l'Ente ha la facoltà di revocare il mandato e recedere unilateralmente dal presente contratto in qualunque momento e senza preavviso alcuno senza che il professionista possa pretendere alcunché.
8. Il reiterato inadempimento degli obblighi professionali nascenti dal presente contratto, come anche il reiterato mancato rispetto dei tempi e dei termini decadenziali imposti dal processo comporta con valutazione insindacabile dell'ADSP-MTC la risoluzione ex art. 1456 c.c. oltre al risarcimento di eventuali danni.
9. La sottoscrizione digitale del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute. Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio al codice civile ed alle leggi vigenti.
10. L'incarico affidato non instaura alcun rapporto di pubblico impiego con l'Ente.

**Art.6) Nomina del responsabile del trattamento (D.lgs.196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018).**

1. In conformità alle previsioni del D.lgs.196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018 di adeguamento al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), il professionista incaricato è nominato Responsabile del Trattamento dei dati personali di cui venisse a conoscenza nell'espletamento dell'incarico in premessa.

**Art.7) Registrazione.**

1. La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 131/1986, a carico della parte richiedente.
2. Le spese di bolli sono a carico della parte richiedente.
3. La presente convenzione in modalità telematica viene sottoscritta dalle parti a mezzo firma digitale, secondo le disposizioni operative dell'AdSP-MTC.

**Art.8) Controversie.**



Qualunque controversia, insorta tra le parti in ragione della presente convenzione e che non si sia potuta risolvere in via amministrativa, sarà devoluta al giudice competente del foro di Salerno.

**Art.9) Rinvio.**

Per tutto quanto non espressamente pattuito, le parti fanno riferimento alle disposizioni generali contenute nel Codice Civile.

\*\*\*\*\*

Allegati:

- 1) copia documento di identità del legale rappresentante Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- 2) copia documento di identità del professionista.

**IL PROFESSIONISTA**

**IL PRESIDENTE**

**ADSP-MTC**

**CLAUSOLE VESSATORIE**

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. le parti dichiarano di accettare espressamente le clausole di cui agli articoli 2,3,4,5,6,8.

**IL PROFESSIONISTA**

**IL PRESIDENTE**

**ADSP-MTC**